

CAMERA DEI DEPUTATI

XIX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina delle aggregazioni professionali nella forma delle reti soggetto tra giovani avvocati

d'iniziativa del deputato **MORRONE**

Onorevoli Colleghi!

Negli ultimi decenni il modello conosciuto dello studio mono-professionale caratterizzato dalla figura unica del titolare di studio coadiuvato da collaboratori è entrato in crisi. Le possibili ragioni sono individuabili in due fattori: in primo luogo, l'aumento della concorrenza professionale, generata dal costante incremento del numero degli avvocati e dall'applicazione delle logiche del libero mercato anche in ambito di prestazioni di servizi legali, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Europea 2006/123/CE del 12/12/2006 (Bolkestein), che ha consentito l'erogazione dei servizi occasionali ai cittadini europei allineando la normativa nazionale a quella d'Oltralpe comportando, quale drastica conseguenza, la contrazione dei redditi dei professionisti; in secondo luogo, l'acquisizione di ulteriori ambiti di mercato da parte della categoria professionale, accompagnata alla proliferazione alquanto incontrollata della normativa di riferimento, ha posto i singoli professionisti nella circostanza e conseguente difficoltà di gestire l'obbligo della domanda di una preparazione specializzata senza perdere l'opportunità di mercato, già minato dalla presenza di competenze divenute di libero accesso.

L'unico strumento dimostratosi efficace risposta a tale situazione è lo studio multidisciplinare, condiviso con Colleghi ed altri professionisti che sappia rispondere, unendo una pluralità di competenze, alle richieste del mercato.

E così similmente il mondo professionale forense ha da sempre visto crescere gli studi professionali, quantificandone con costante frequenza la capacità alle dimensioni numeriche. Gli unici strumenti conosciuti – oltre alla semplice condivisione di spese non disciplinata da alcun contratto associativo – restano le associazioni tra professionisti e le società professionali, istituti che non hanno visto riconosciuto il successo che era stato loro preventivato. A soccorrere tale necessità le collaborazioni di fatto tra Colleghi di diversi studi, con le conseguenze e difficoltà di gestione comune delle posizioni. Mentre il mondo dell'imprenditoria ha visto a far data dall'anno 2009 l'individuazione di uno strumento associativo svincolato dal contratto societario, il mondo professionale non è stato investito di tale opportunità. Il contratto di rete previsto dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, infatti ha dovuto attendere il Jobs Act per essere potenzialmente esteso ai professionisti. Il contratto di rete tra professionisti previsto dal combinato disposto dell'art. 3 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009, e dell'art. 12 della L. n. 81 del 22 maggio 2017, non estende pedissequamente quanto previsto per l'impresa al mondo professionale, non fosse altro per il limite imposto della pubblicità della rete soggetto al registro delle imprese, al quale i professionisti non risultano essere iscritti. Resta pertanto a favore

del mondo della professione l'applicazione della rete contratto e delle reti miste. La rete rappresenta un modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti, permettendo ai singoli professionisti di aggregarsi tra loro con finalità innovative e di ampliamento di mercato al fine di esercitare in comune alcune attività.

La struttura del contratto di rete permette la coesistenza tra singoli partecipanti (retisti) e struttura comune. Retisti e rete non agiscono in regime di concorrenza e, se competitors, possono attraverso la struttura di rete accedere a maggiori e diversi mercati o accedere ad appalti che diversamente non potrebbero essere ambiti. Attraverso il contratto di rete, infatti, anche i professionisti possono accrescere le loro capacità e la loro competitività sul mercato sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei), oppure attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (si vedano le ristrutturazioni aziendali, gli accordi di composizione della crisi, le pianificazioni aziendali, le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, le gestioni familiari e l'euro progettazione). La rete rappresenta quindi un'efficace forma di aggregazione che consente non solo di ottimizzare le risorse, ma costituisce un valido strumento per la realizzazione di obiettivi strategici, permettendo allo studio mono-professionale di diventare un soggetto competitivo, seppur fisicamente lontano tra singoli elementi che accede al mercato con nuove e rinnovate capacità. In questo modo l'offerta professionale rivolta al mercato, amplia la propria gamma professionale, condividendo i costi di realizzazione e di investimento e le risorse umane necessarie al conseguimento. Una delle caratteristiche che maggiormente contraddistingue questo strumento è infatti rappresentato dal distacco del personale dipendente, senza che tale operazione concretizzi una codatorialità fraudolenta. Come noto, la rete (d'impresa) può essere costituita quale rete contratto e rete soggetto. Mentre la prima fattispecie non trova resistenza alcuna nell'applicazione del mondo professionale, la rete soggetto, per struttura e realizzazione di una soggettività altra, incontra invece non poche difficoltà applicative nel mondo professionale giuridico e non. Nella rete non si realizza quella struttura giuridica (vincolante e duratura) tra professionisti – come avviene invece per le associazioni tra professionisti e le Società Tra Professionisti (STP) – ma si condivide uno scopo ed un programma comune. Con la rete non viene meno quindi l'indipendenza dei partecipanti che, in ambiti diversi della rete cui appartengono, mantengono intatta l'autonomia, decisionale e strategica del proprio studio. I beni utilizzati non cadono nell'utilizzo comune come potrebbe facilmente presumersi in uno studio associato o nella società tra professionisti, ma restano in utilizzo alla rete benché in proprietà del retista partecipante per la durata o per l'attività delegata all'esercizio dell'attività di rete, ben potendo coesistere l'utilizzo esclusivo e promiscuo tra legittimo proprietario e retisti. Nella rete soggetto l'acquisto di nuovi cespiti da parte della rete viene invece gestito come bene comune e così fiscalmente organizzato. Non da ultimo, la rete permette l'applicazione del distacco dei dipendenti, evitando l'eventuale fantasma della codatorialità che spesso aleggia negli studi condivisi. Che si tratti del contratto di rete o della più complessa rete soggetto è comune a tale istituto la destrutturazione del sistema che la compone, la dinamicità dei progetti che la possono caratterizzare e dei partecipanti che la compongono che possono, in divenire, mutare senza regolarizzazione di partecipazioni sociali tipiche delle società. La pubblicità richiesta è presso l'Agenzia delle Entrate ed i costi di costituzione infinitamente minori rispetto alla costituzione di società professionali ed alla gestione comune delle singole componenti: stratta da uno strumento dinamico che muta con le necessità dei retisti e dei progetti che lo compongono. È di tutta evidenza che la rete tra professionisti può rappresentare uno strumento di ripartenza degli studi mono-professionali, di collaborazione di approccio al mercato in tutte quelle realtà che il momento pandemico ha gravato e svuotato di risorse e non solo. **La prima problematica allo sviluppo di tale strumento è data dalla poca**

conoscenza dovuta alla precarietà normativa che da sempre caratterizza l'istituto. La disciplina ha infatti subito alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito a mutare sensibilmente la fisionomia della fattispecie rete - contratto introdotta dall'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in particolare l'articolo 45 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e l'articolo 36 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto la possibilità per coloro che intendano costituire una rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 l'alternativa fra due diverse forme giuridiche: l'adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (cosiddetta "rete-contratto") oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta "rete-soggetto") mediante l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Mentre la rete contratto come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.20/E del 18 giugno 2013, non possiede un'autonoma soggettività giuridica e fiscale, la rete soggetto diviene invece un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, al pari quindi delle società di capitali e degli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. A ciò si aggiunga inoltre che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la richiamata circolare, la contribuzione al fondo patrimoniale da parte dei retisti viene trattata quale partecipazione alla rete soggetto che rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente. Questa struttura maggiormente composta permette di imputare attivo e passivo di attività al soggetto rete, e di riversare esclusivamente il compenso netto spettante al retista. Due le implicazioni immediate: la possibilità di suddividere le possibili maggiori entrate tra rete e professionista singolo, che si troverà a gestire le entrate al netto dei costi di investimento del singolo progetto e di lasciare la gestione fiscale dell'intera operazione in capo alla rete medesima. Di qui il secondo limite, individuato nell'obbligo di adozione del regime ordinario alla cd. "rete-soggetto" con conseguente scoraggiamento nell'adozione da parte dei giovani professionisti, che non lo ritengono fruibile nemmeno quale approccio iniziale per affrontare il mondo del mercato. La rete potrebbe essere fruita quale strumento di passaggio generazionale tra un professionista vicino all'età pensionabile ed altro più giovane senza disperdere tutta l'esperienza sviluppata in decenni di attività. In ambito pubblicitario, l'attuale previsione normativa vincola l'annotazione del "contratto di rete soggetto" a margine dell'iscrizione al registro delle imprese escludendo di fatto la formalizzazione del vincolo per tutti i soggetti che al registro delle imprese non risultino iscritti, in primis proprio i professionisti, rendendo di fatto lo strumento inapplicabile a tale categoria. Ad oggi, infatti, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto "che svolge attività professionale individualmente", non essendo questo iscritto al registro delle imprese. Allo stato appare pertanto possibile – a fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – "professionali"), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del richiamato articolo 3 del D.L. 5/2009.

Ne consegue che reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità. Nemmeno il chiarimento fornito dal MISE n. 23331/2020 ha del tutto agevolato l'immediato utilizzo di questo strumento. Pertanto, con la presente proposta di legge, si introduce una disciplina normativa ad hoc per il contratto di rete tra professionisti. Nello specifico, all'articolo 1 si enunciano gli obiettivi e le finalità della legge, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla normativa nazionale ed europea; all'articolo 2 si modifica il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo, all'articolo 3 del medesimo che disciplina i distretti produttivi e le reti di imprese, la costituzione di reti soggetto anche tra

partecipanti non iscritti al Registro delle Imprese ma agli Albi professionali di riferimento ed vincolando l'obbligo pubblicitario all'annotazione presso il proprio Albo di afferenza dell'indicazione di appartenenza alla rete, anziché nella sezione del registro delle imprese. L'articolo 3 estende la disciplina prevista dai commi 54- 89 (cosiddetto regime forfetario) anche all'istituendo contratto di rete tra professionisti. L'articolo 4 reca una modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi estendendo la disciplina prevista all'articolo 73 anche alle reti soggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(Obiettivi e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto gli articoli 41 e 117 della Costituzione, definisce il contratto di rete quale strumento di rilancio degli studi legali mono-professionali, di collaborazione e di approccio al mercato in tutte quelle realtà che il momento pandemico ha gravato e svuotato di risorse ed ambiti lavorativi, al fine di incentivare le aggregazioni tra professionisti, e accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Art.2

(Modifiche al Decreto legge 10 febbraio 2009, n.5)

1. *All'articolo 3 del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4-ter, dopo la parola “imprenditori”, aggiungere “e professionisti iscritti agli Albi”;*

2) *al comma 4-quater, n. 3), lett. e), dopo la parola “individuali”, aggiungere “e professionisti iscritti agli Albi”;*

3) *al comma 4-quater, n. 3, lett. e), secondo capoverso, dopo la parola “giuridica”, aggiungere “, pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali,”;*

4) *il comma 4-quater, è sostituito dal seguente:*

“Il contratto di rete tra professionisti è soggetto all’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite e depositate per l’iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell’atto modificativo, presso l’Albo cui è iscritto o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi Albi professionali. L’Ordine presso cui è iscritto provvede alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete, al pari di tutti gli altri Ordini presso cui sono iscritti gli altri professionisti. Se prevista la costituzione di un fondo comune, la rete deve iscriversi presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio della sede della rete e

deve essere annotata nei rispettivi Albi professionali dei retisti che vi appartengano. La rete soggetto acquista con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate la soggettività giuridica pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali. Al fine di conseguire la soggettività giuridica, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.”

Art.3

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. *Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 54, dopo la parola “professioni”, aggiungere le seguenti “, anche nelle modalità di cui all’art. 3, commi 4 -ter e 4-quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,”;*

2) *al comma 56, dopo la parola “professioni”, aggiungere le seguenti “anche nelle modalità di cui all’art. 3, commi 4 -ter e 4-quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,”;*

3) *al comma 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “In caso di esercizio di imprese, arti o professioni nelle modalità di cui all’art. 3, commi 4 -ter e 4 -quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, il regime agevolato decade automaticamente al decorso del quinto anno d’imposta”;*

4) *al comma 57, dopo la lettera d-ter, aggiungere la seguente:*

“d-quater) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni nelle modalità di cui all’art. 3, comma 4 -ter e 4 -quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 56 della legge 23 dicembre n. 190 del 2014;

5) *al comma 65, lettera b), dopo la parola “professioni”, aggiungere il seguente periodo: “ovvero l’attività sia esercitata nelle modalità di cui all’art. 3, commi 4 -ter e 4- quater del decreto legge 10 febbraio 2019, n. 5”.*

Art. 4

(Modifiche al DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. *All’art. 73, comma 2, dopo le parole “articolo 5”, aggiungere le seguenti: “, ad eccezione degli istituti di cui all’art. 3, commi 4- ter e 4 -quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5”.*

